



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE
Operativa.

OGGETTO: Attività produttive.
Procedura sanzionatoria-Controlli
Commercializzazione dei funghi epigei freschi.
Integrazione alla circolare del Corpo n. 171/98

La commercializzazione di funghi epigei⁽¹⁾ freschi, conservati ed essiccati, è regolamentata dalla L. 23 Agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”⁽²⁾ e dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”⁽³⁾.

Per poter vendere funghi freschi al dettaglio, il venditore deve possedere:

- SCIA per vendita di funghi freschi/secchi⁽⁴⁾;
- Attestato di idoneità per la vendita.

Il succitato attestato di Idoneità viene rilasciato dalle locali ASL in seguito al superamento di una prova d’esame, come previsto dal punto C della Determina Dirigenziale Regionale n. 534/2012.

Il DPR n. 376/1995 regola la commercializzazione dei funghi epigei ed indica le specie che possono essere poste in commercio, allo stato fresco, conservati o essiccati e quali prodotti ortofrutticoli sono anche soggetti all’applicazione della leggi che regolano la materia in campo alimentare (ad es.: L. n. 283/1962⁽⁵⁾).

E’ vietata la vendita allo stato sfuso dei funghi secchi, salvo quelli del gruppo *Boletus edulis* (art. 5 D.P.R. n. 376/1995).

(1) Il fungo epigeo è il fungo comune che cresce nei boschi e sui prati.

(2) G.U. n. 215 del 13-9-1993

(3) G.U. n. 212 del 11-9-1995

(4) REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2012 D.D. 6 agosto 2012, n. 534 Indirizzi operativi per la gestione del Centro micologico delle ASL e per la disciplina della commercializzazione e vendita dei funghi epigei freschi spontanei da parte dell’OSA.

(5) L. 30 aprile 1962, n. 283 “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”. (GU n. 139 del 4.6.1962)

DISPOSIZIONI OPERATIVE

VENDITA ABUSIVA DI FUNGHI FRESCHI/SECCHI

Commercializzava funghi secchi/secchi senza la prescritta SCIA.

Norma violata: art. 2, comma 1, D.P.R. 376/95 in relazione all'art. 23 L. 352/93.

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 258,00 a € 1032,00; P.M.R. € 344,00 entro 60gg.

Autorità competente - Destinazione proventi: ASL-ASL

VENDITA FUNGHI SECCHI SFUSI

Commercializzava funghi secchi sfusi non appartenenti alla specie *Boletus Edulis* (porcino) e relativo gruppo.

Norma violata: art. 7, comma 2, D.P.R. 376/95 in relazione all'art. 23 L. 352/93.

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 258,00 a € 1032,00; P.M.R. € 344,00 entro 60gg.

Autorità competente - Destinazione proventi: ASL-ASL

Per una corretta e puntuale applicazione della normativa in oggetto, si rimanda altresì al *“Prontuario delle infrazioni in materia di tutela del patrimonio ambientale”*, reperibile al seguente link della Provincia da pag. 16 a pag. 19 *“Funghi / Vendita”*:

http://www.provincia.torino.gov.it/natura/file-storage/download/pdf/aree_prot_gev/prontuari/Pront_amb_05_14.pdf?version_id=2975013

Si allega altresì, la determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 534 del 6 agosto 2012 avente ad oggetto *“Indirizzi operativi per la gestione del Centro micologico delle ASL e per la disciplina della commercializzazione e vendita dei funghi epigei freschi spontanei da parte dell'OSA”*.

CSLV/RB

Addì, 26/09/2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI